

**STATUTO**

(NELLA VERSIONE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA IL 30 LUGLIO 2008)

**Titolo I**

**Costituzione, Sede, Scopo, Patrimonio**

ART. 1)

L'ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TRADIZIONI POPOLARI, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di seguito detta Associazione, costituita il 23 agosto 1965 e operante nella Regione Siciliana, ha sede in Palermo, piazzetta Antonio Pasqualino (ex p.tta Niscemi) n. 5.

L'Associazione svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4) e quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 2)

L'Associazione può istituire "Uffici di Rappresentanza" nella Regione Siciliana, con lo scopo di promuovere la conoscenza e la diffusione degli scopi e dei programmi dell'Associazione, nonché di contribuire alla loro realizzazione.

ART. 3)

L'Associazione può partecipare alla costituzione di altre istituzioni aventi scopi analoghi o complementari, e appartenervi.

ART. 4)

L'Associazione si propone di promuovere attività, iniziative, manifestazioni intese alla conservazione delle tradizioni popolari siciliane ed alla promozione ed incoraggiamento dello studio dei problemi connessi.

Tale attività si realizzerà mediante l'organizzazione diretta o indiretta di mostre, calendari, indici, recitals, pubblicazioni, spettacoli, rassegne, convegni e attraverso tutte quelle iniziative idonee al conseguimento delle finalità associative.

L'Associazione potrà, in conformità alle leggi vigenti, curare l'organizzazione, l'allestimento e la gestione di spettacoli teatrali perpetuandone la tradizione e operandosi per incrementarne la fruizione tramite la loro diffusione nel territorio della Regione Siciliana in primo luogo. Contribuirà inoltre a diffondere e valorizzare il patrimonio culturale siciliano partecipando a Festivals o manifestazioni analoghe legate a scambi culturali in Italia e all' Estero.

L'Associazione potrà istituire, formare e gestire musei in genere, ma con particolare riguardo a musei che raccolgono oggetti etno-antropologici e teatrali. In particolare emanazione dell'Associazione il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, con sede in Palermo, piazzetta Antonio Pasqualino (ex p.tta Niscemi) 5. Possono stabilirsi collegamenti di attività con similari associazioni culturali, nazionali e internazionali.



Inoltre, l'associazione si propone di:

- a) promuovere e realizzare ricerche, indagini, studi, formazione professionale e manageriale privata e pubblica nel campo socio economico, tecnico e culturale con particolare riferimento alle problematiche del Mezzogiorno, dell'Unione Europea e dei Paesi dell'Area del Mediterraneo; nello specifico, per quanto concerne le attività di formazione e/o orientamento, l'Associazione si propone di:
  - realizzare attività concernenti la pianificazione, l'organizzazione, la progettazione tecnica, la formazione professionale e/o l'orientamento per conto proprio e/o di terzi;
  - organizzare attività per l'addestramento professionale per l'inserimento dei soci nella nuova realtà sociale e la loro formazione professionale;
  - coordinamento e gestione delle risorse umane, in particolar modo per quanto concerne i Beni Culturali ed il terzo settore;
  - promuove attività didattiche di diverso livello e di corsi di formazione per diversi settori: beni culturali e sviluppo locale, terzo settore, turismo e mediazione culturale etc..., in collaborazione con il Provveditorato agli studi e con gli enti addetti alla formazione professionale (Comune, Provincia, Regione, Università, Ministero dei Beni Culturali, Comunità Europea, Enti Privati).
  - curare la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento del personale privato e pubblico dei vari livelli di inquadramento e dei vari settori di attività;
  - propone servizi di consulenza, orientamento e monitoraggio per corsi di formazione professionale in linea con leggi Regionali, Provinciali, Nazionali e della Comunità Europea;
  - realizza progetti e piani di sviluppo locale anche per conto di associazioni, comuni, provincie, istituti pubblici e privati con finalità affini ad essa, nel rispetto delle culture e delle politiche vigenti;
  - operare per lo sviluppo della imprenditoria, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, attraverso la promozione e realizzazione di studi, ricerche, percorsi formativi, istituzione di centri di informazione supporto e assistenza, istituzione di centri di raccolta dati, anche in collaborazione con Istituti ed Enti Nazionali e sovranazionali pubblici e privati;
  - opera per la formazione in ambito giuridico, sociologico, antropologico e medico su temi attinenti l'immigrazione, l'emigrazione, la condizione dello straniero (nonché l'apolide e il rifugiato), e dei soggetti svantaggiati; si occupa di indagare la disciplina della cittadinanza nell'ordinamento italiano, avendo riguardo agli ordinamenti degli altri paesi e, in particolare, di quelli appartenenti alla Comunità Europea, attraverso l'analisi e la comparazione dei vari sistemi giuridici, utilizzando strumenti internazionali vigenti.
- b) promuovere e attuare programmi di collaborazione con organismi comunali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali nei settori della ricerca, dello sviluppo e della cultura professionale e manageriale;
- c) promuovere lo scambio di risorse professionali con altri Istituti qualificati italiani ed esteri;
- d) promuovere ed attuare iniziative di studio e confronto scientifico sui risultati delle ricerche;
- e) operare per lo sviluppo della imprenditoria, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, attraverso la promozione e realizzazione di studi, ricerche, percorsi formativi, istituzione di centri di informazione supporto e assistenza, istituzione di centri di raccolta dati, anche in collaborazione con Istituti ed Enti Nazionali e sovranazionali pubblici e privati;
- f) raccogliere e diffondere informazioni su attività e servizi disponibili in campo nazionale e internazionale, realizzando reti di comunicazione integrate al servizio del pubblico e del privato;
- g) stimolare anche attraverso borse di studio, contratti di ricerca e convenzioni, l'elaborazione e l'attuazione di specifici progetti di innovazione;
- h) curare la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento del personale privato e pubblico dei vari livelli di inquadramento e dei vari settori di attività;
- i) organizzare e gestire centri di documentazione multidisciplinare fondando fra l'altro biblioteche, cineteche, videoteche e centri di applicazione multimediali;
- j) operare per lo sviluppo del Meridione europeo e del Mediterraneo promuovendo le opportune e conducenti iniziative nei campi della cooperazione, dell'emigrazione e dell'immigrazione;
- k) organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di studio, di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento anche in collaborazione con Istituti ed Enti Nazionali e sovranazionali pubblici e privati;
- l) svolgere attività editoriali e produrre pubblicazioni di bollettini, testi, atti congressuali, monografie, periodici, e prodotti informatici;
- m) stipulare accordi e convenzioni ovvero partecipare a consorzi con Enti ed Istituti pubblici e privati e con associazioni ai fini dello svolgimento delle attività inserite nel presente statuto;

- n) promuovere e produrre attività culturali nel campo delle lettere, delle arti, dello spettacolo e delle divulgazione scientifica;
- o) porre in essere tutte quelle iniziative ritenute necessarie e/o opportune per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo;
- p) promuovere l'artigianato per la valorizzazione delle produzioni locali nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali al fine di non disperdere e diffondere il ricco patrimonio culturale materiale e immateriale;
- q) organizzare manifestazioni culturali e eventi per la valorizzazione e tutela del patrimonio storico-artistico materiale ed immateriale dell'umanità.

#### ART. 5)

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione ;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali
- b) dalle entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

### Titolo II Soci

#### ART. 6)

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, persone giuridiche ed Enti morali di nazionalità italiane.

#### ART. 7)

L'Associazione si compone di:


- soci fondatori
- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci onorari

Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Sono soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti morali che versino all'Associazione la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci sostenitori coloro che sostengono l'attività dell'Associazione sia attraverso il sostegno economico che attraverso la propria attività.

Sono soci onorari le personalità di rilievo nel mondo della cultura.



L'ammissione dei soci a qualsiasi categoria essi appartengano (che non sia la categoria dei fondatori) è deliberata dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, su richiesta scritta di interessati.

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione nei confronti di soci che non osservino le disposizioni dell'atto costitutivo e le delibere del Consiglio Direttivo o comunque danneggino in qualunque modo, materialmente o immaterialmente l'Associazione.

### **Titolo III** **Organi dell'Associazione**

#### **ART. 8)**

Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Collegio Revisori.

#### **ART. 9)**

##### **Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è costituita dai Soci fondatori, dai Soci Sostenitori e dai Soci Ordinari. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

I Soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno. La loro convocazione deve effettuarsi mediante l'avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima della adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i revisori effettivi.

I soci onorari partecipano alle assemblee della Associazione con voto consultivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio direttivo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quinto dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Il Consiglio direttivo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione della assemblea.

#### **ART. 10)**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- 2) procede alla elezione dei Consiglieri;
- 3) nomina i componenti del Consiglio dei Revisori e dei Provisori

- 4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, e su tutto quant' altro a lei demandato per legge o per statuto.
- 6) Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

ART. 11)

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 12)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed i genere il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 13)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e può deliberare validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (art. 21 C.C.). Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della società occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Ogni socio ha un solo voto. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea, da un altro socio che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il Verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

L'assemblea deve essere convocata in Palermo, anche fuori della sede sociale.

ART. 14)

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci e in regola col pagamento della quota annua di associazione.



I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche membri del Consiglio, salvo, in questo caso, l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

ART. 15)

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21 codice civile.

## AMMINISTRAZIONE

ART. 16)

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART. 18)

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario Generale ed un Economo Cassiere, le cui funzioni comunque possono essere assunte dal Segretario Generale. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ART. 19)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio viene convocato con avviso, da spedire almeno cinque giorni prima, utilizzando ogni possibile mezzo, purchè di sicura e documentabile ricezione.

In caso di urgenza il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, può adottare i provvedimenti che ritiene necessari in materia di competenza del Consiglio Direttivo con l'obbligo di riferirne a quest'ultimo nella prima riunione per ratificare. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Dalle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In assenza del Segretario Generale, le sue funzioni verranno assunte dal più giovane tra i Consiglieri.

#### ART. 20)

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

- forma entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
- procede alla nomina di consulenti dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione;
- compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione che stabilirà inoltre le modalità per la ammissione dei soci di ogni categoria, nonché la possibilità di istituire categorie particolari di soci temporanei, frequentatori, allievi ed altro che siano interessati alla attività culturale della Associazione ed alle sue manifestazioni, stabilendo le modalità di ammissione, il periodo ed i relativi diritti, doveri di tali soci. L'osservanza di detto regolamento è obbligatorio per tutti gli associati.
- delibera le spese nei limiti del bilancio di previsione;
- approva i programmi predisposti dal Direttore Artistico;
- nomina il Segretario Generale e il Direttore Artistico fissandone i compensi;
- stabilisce l'importo delle quote sociali e il prezzo del biglietto per le singole manifestazioni.
- delibera e compie tutto quanto d'altro per legge e Statuto non sia espressamente riservato all'Assemblea dei Soci.

#### ART. 21)

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio direttivo, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vicepresidente o a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente in tal modo potrà impiegare l'Associazione nei confronti dei terzi senza alcun limite, anche contraendo prestiti verso istituzioni creditizie, e sottoscrivere tutti i necessari passi, istanze, dichiarazioni, contratti di Conto Corrente e di mutuo; rilasciare a favore dei predetti istituti procure all'incasso di crediti nei confronti di terzi, compresi i crediti derivanti da contributi statali, regionali, provinciali e comunali e di altri enti pubblici e privati.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

## MUSEO INTERNAZIONALE DELLE MARIONETTE ANTONIO PASQUALINO

### ART. 22)

- a) Il Museo internazionale della marionette Antonio Pasqualino ha lo scopo di raccogliere la più ampia documentazione sulle varie forme di teatro animato di ogni paese, con particolare riguardo al teatro siciliano dei pupi, promuovendo tutte quelle iniziative intese a valorizzare il significato culturale e a riproporne l'attualità.
- b) Il Museo è emanazione dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, il cui Consiglio Direttivo sovrintende alla gestione e ne nomina il Direttore e il personale esecutivo.
- c) Il Direttore del Museo viene scelto dal Consiglio Direttivo fra persone di provata competenza. Al Direttore è demandata la realizzazione delle attività promosse per la ricerca, per il potenziamento, la conservazione e la fruizione da parte del pubblico del patrimonio del Museo.
- d) Il Museo si avvale di materiale di proprietà dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, di altri Enti e di privati.

## COLLEGIO DEI REVISORI

### ART. 23)

La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, e che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Eletti pure dall'Assemblea sono tre revisori supplenti che subentrano ai revisori effettivi solo nel caso in cui questi diano le dimissioni.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esigibilità dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

## COLLEGIO DEI PROBIVIRI

### ART. 24)

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza di un collegio di Probiviri, composto da tre membri ed eletti dall'Assemblea dei soci. I tre Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

## SCIoglimento

### ART. 25)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e devolgerà il patrimonio, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## CONTROVERSIE

### ART. 26)

La risoluzione di controversie insorte in materia di recesso, decadenza ed esclusione che possano formare oggetto di compromesso – relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, è rimessa a un Collegio Arbitrale ai termini degli artt. 806 e segg. C.P.C. , il quale deciderà secondo equità.

### ART. 27)

Per tutto ciò che non è specificato, il presente Statuto si rifà al Codice Civile.

MARIANNE VIBAEK

DOTT. UGO SERIO NOTAIO

